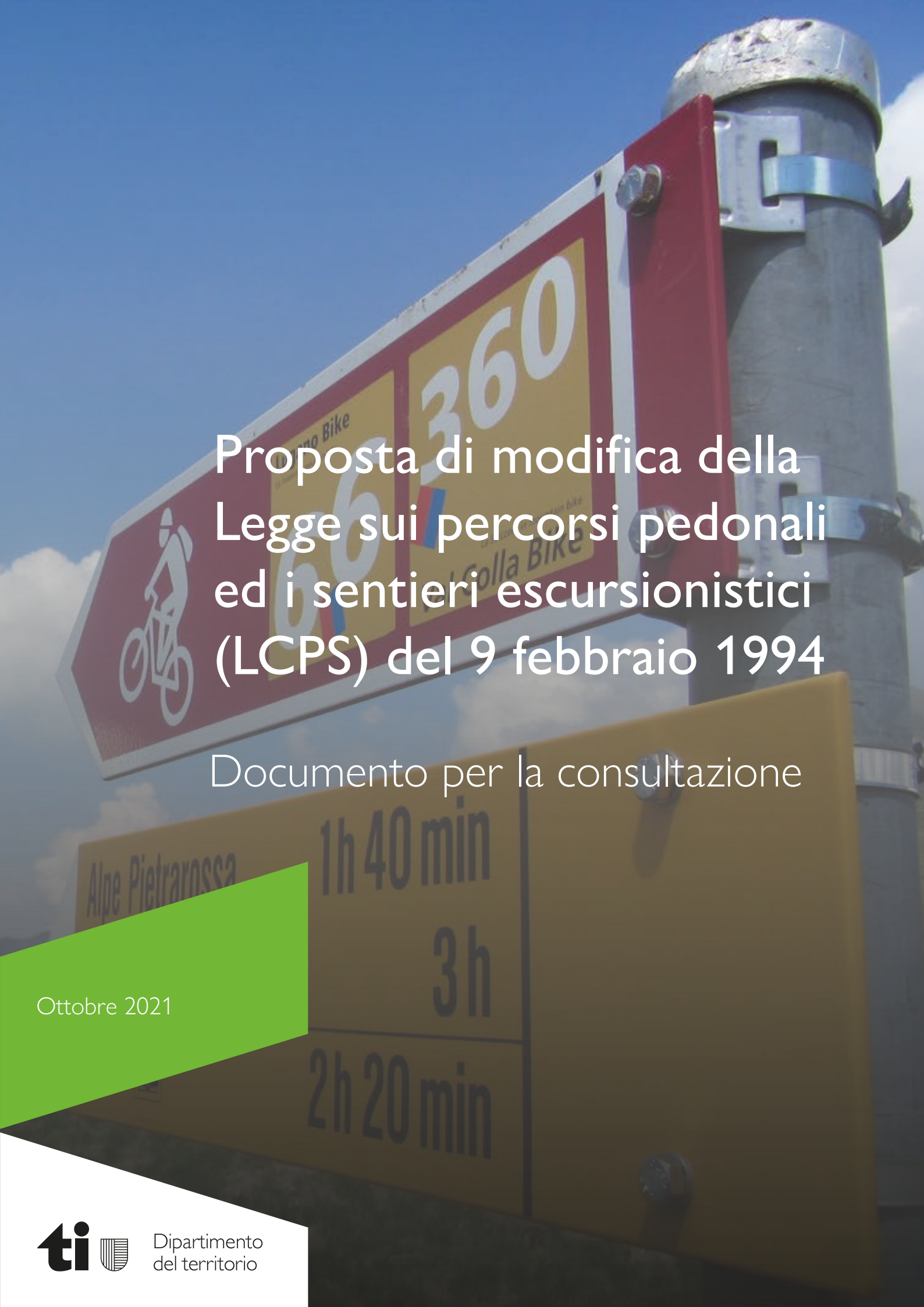




Proposta di modifica della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994

Documento per la consultazione

Ottobre 2021

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTA	COMMENTO
Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) (del 9 febbraio 1994)	Legge sui percorsi pedonali, ed i sentieri escursionistici e i percorsi per mountain bike (LCPSM) (del 9 febbraio 1994)	Il campo di applicazione della legge è esteso ai percorsi per mountain bike. Sentieri escursionistici è pleonastico.
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO -vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985; ¹ -visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato, decreta:	IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO -vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985; ¹ -visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato, decreta:	
CAPITOLO I Generalità Scopo e campo d'applicazione Art. 1 ¹ La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici. ² Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.	CAPITOLO I Generalità Scopo e campo d'applicazione Art. 1 ¹ La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti dei percorsi pedonali, e dei sentieri <u>cantionali e locali escursionistici e dei percorsi per mountain bike cantionali e locali.</u> ² <u>I percorsi pedonali e i sentieri costituiscono insieme una rete comunicante. I percorsi per mountain bike hanno un'elevata qualità ricreativa.</u> ³ <u>Essa La presente legge si applica alle reti indicate ai percorsi pedonali, ai sentieri e ai percorsi per mountain bike indicati nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.</u>	Il campo di applicazione viene esteso ai percorsi per mountain bike. Se per i percorsi pedonali e i sentieri è decisivo il concetto di rete continua e comunicante, sia tra gli stessi che tra le due categorie, nei percorsi per mountain bike ciò non costituisce un criterio decisivo per la composizione dell'offerta. È preponderante l'interesse del singolo percorso in termini di esperienza sportiva, di fruizione del territorio e di svago, nell'ottica di costituire un'offerta turistica e per la popolazione. È introdotta l'esplicitazione della suddivisione in livelli cantonale e locale della rete dei sentieri. Si tratta di un concetto ben radicato nella pratica e nella giurisprudenza che nella precedente formulazione era poco chiaro, dato che i sentieri locali erano assimilati ai percorsi pedonali. L'esplicita distinzione permette una migliore comprensione e attuazione della Legge. Anche i percorsi per mountain bike potranno avere valenza cantonale o locale.

Attribuzioni generali Art. 2¹ La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali. ²In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.	Attribuzioni generali Art. 2¹ La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali. <u>Il Cantone pianifica e costruisce i sentieri e i percorsi per mountain bike di interesse cantonale. Alle Organizzazioni turistiche regionali ne compete la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione.</u> ²<u>I Comuni pianificano, costruiscono, sistemano e mantengono i sentieri e i percorsi per mountain bike di interesse locale. La segnalazione compete alle Organizzazioni turistiche regionali.</u> ³<u>In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.</u> ⁴<u>Nell'ambito delle rispettive competenze, Cantone, Organizzazioni turistiche regionali e Comuni mettono in atto tutte le misure volte a limitare per quanto possibile i problemi di convivenza tra pedoni e ciclisti sui percorsi condivisi.</u>	Questo articolo definisce in modo chiaro e univoco le competenze delle diverse autorità sulle varie tipologie di percorsi. Per competenza si intende la responsabilità politica, procedurale e finanziaria. Questi aspetti saranno precisati nei seguenti articoli, che tratteranno anche della collaborazione, della partecipazione e della delega, indispensabili per affrontare le diverse situazioni pratiche. Il nuovo capoverso pone le basi per gestire la convivenza su percorsi condivisi obbligando a prendere preventivamente delle misure infrastrutturali e non.
Coordinamento Art. 3 Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.	Coordinamento Art. 3 Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici <u>i percorsi pedonali, i sentieri e i percorsi per mountain bike</u> in funzione di tutte le altre attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione, e nonché dei Cantoni neanche e delle Regioni limitrofe.	Il coordinamento è esteso anche ai percorsi per mountain bike. Si tratta in particolare di coordinare anche le diverse tipologie di percorsi per evitare situazioni conflittuali.
Compiti del Dipartimento Art. 4¹ Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti. ²Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni. ³Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici.	Compiti del Dipartimento Art. 4¹ Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali, e per i sentieri escursionistici e per i percorsi per mountain bike, gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti. ²Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni. ³Il Consiglio di Stato può istituire delle una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici e per i percorsi per mountain bike.	I compiti del Dipartimento sono estesi anche ai percorsi per mountain bike (rimangono invariati per quanto riguarda percorsi pedonali e sentieri).

CAPITOLO II Percorsi pedonali Pianificazione Art. 5¹ I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale. ²Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. ³I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali. ⁴La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione. Attuazione e finanziamento Art. 6¹ La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni. ²I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri.	CAPITOLO II Percorsi pedonali Pianificazione Art. 5¹ I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale. ²Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago; e le frazioni i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. ³I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali. ⁴La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione. Attuazione e finanziamento Art. 6¹ La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni. ²I Comuni possono concordare con <u>altri enti pubblici o privati</u> i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri.	Secondo la formulazione aggiornata, compatibilmente con le definizioni del progetto della nuova Legge federale, questi collegamenti sono assicurati dai sentieri escursionistici locali (cfr. art. 8 cpv. 2). Ritenuto che si tratta di collegamenti nell'abitato, citare i patriziati quali principali destinatari di deleghe di competenze e oneri non appare appropriato. Di fatto il caso più probabile è la stipulazione di accordi con privati, ad esempio nell'ambito di piani di quartiere, aree commerciali, portici, scorciatoie pedonali attraverso fondi privati o simili situazioni.
--	--	---

CAPITOLO III Sentieri escursionistici Piano cantonale a) contenuti Art. 7¹ Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici. ²Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. ³Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.	CAPITOLO III Sentieri escursionistici Piano cantonale dei sentieri e dei percorsi per mountain bike a) contenuti Art. 7¹ Il Cantone designa in un apposito piano i sentieri e i percorsi per mountain bike, esistenti o previsti, di interesse cantonale o locale che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici. Sentieri Art. 8^{1,2} Vi sono segnatamente fissati i percorsi che i sentieri di interesse cantonale permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. ²I sentieri di interesse locale possono completare e densificare la rete, e collegare i monti, gli alpeggi, le frazioni nonché le zone di svago di prossimità. ³Per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici. ⁴Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti. Percorsi per mountain bike Art. 9¹ I percorsi per mountain bike di interesse cantonale costituiscono un'offerta di grande richiamo, variata, in un contesto paesaggistico attraente, su tracciati possibilmente non pavimentati, con un corretto rapporto tra salite e discese e pendenze adeguate. ²I percorsi per mountain bike di interesse locale possono completare l'offerta con itinerari di richiamo locale e percorsi brevi. ³I percorsi per mountain bike possono comprendere passaggi tecnici difficili e tratti in cui la bicicletta deve essere spinta o portata; per quanto possibile sono separati dal traffico pedonale e motorizzato. ⁴Per i tratti di collegamento si designano se possibile dei percorsi ciclabili.	Questo capitolo regola la pianificazione nell'ambito di appositi piani cantonali dei sentieri e dei percorsi per mountain bike. Le modalità di allestimento e approvazione in vigore da anni per i sentieri restano immutate e si applicano anche ai percorsi per mountain bike. Rispetto alla precedente norma, i piani cantonali includono i sentieri e i percorsi per mountain bike di interesse locale. Questo nuovo approccio è volto a semplificare la gestione dei dati, le procedure per i Comuni e la leggibilità / interpretabilità dei piani per i cittadini. Negli anni si è infatti rivelato sempre più difficile gestire i sentieri di interesse cantonale e quelli di interesse locale con procedure differenti, dove per quelli locali vigono le procedure di piano regolatore, notoriamente impegnative in termini di tempo e onere amministrativo. In questi articoli si trovano i criteri affinché un sentiero o percorso per mountain bike possa essere riconosciuto di interesse cantonale. I criteri per i sentieri sono immutati. I criteri per i percorsi mountain bike scaturiscono dalla strategia cantonale in materia. I sentieri e percorsi per mountain bike di interesse locale devono pure rispondere a criteri minimi di qualità e al necessario coordinamento. Le valutazioni in tal senso tengono conto tuttavia prevalentemente di interessi locali di collegamento o turistici. L'interesse locale sarà testimoniato nel piano di finanziamento.
---	--	---

b) allestimento Art. 8¹ Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato. ²Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l'Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.	b) allestimento Art. 8¹⁰ Il piano cantonale e della rete dei sentieri escursionistici <u>è sono</u> allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato. ²<u>Gli atti relativi agli elementi di interesse locale sono allestiti dal Comune allo stesso modo.</u> ³Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni gli enti regionali di sviluppo, l'Ente ticinese per il turismo <u>Agenzia Turistica Ticinese</u> ed i Servizi federali e cantonali interessati.	I piani hanno la forma di una rappresentazione grafica digitale ai sensi della Legge sulla geoinformazione e fanno parte del catasto delle restrizioni di diritto pubblico. Il Cantone è responsabile dell'allestimento e della gestione dei dati e ne garantisce il funzionamento. Si occupa inoltre delle procedure per gli elementi di interesse cantonale. Gli elementi del piano di interesse locale sono definiti dalle autorità comunali. Queste sottopongono le proposte al Dipartimento per espletare le procedure di pubblicazione e approvazione.
c) pubblicazione e approvazione Art. 9¹ Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano. ²La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone. ³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.	c) pubblicazione e approvazione Art. 9¹¹ Il piano è <u>sono</u> pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati <u>e sul sito internet del Cantone</u>, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano. ²La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone. ³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.	La procedura finora in vigore rimane invariata e si applica anche agli elementi d'interesse locale.
d) revisione e modifica Art. 10¹ Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua approvazione. ²Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all'art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento.	d) revisione e modifica Art. 12¹⁰ Il piano è <u>sono</u> rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la loro <u>loro</u> approvazione. ²<u>Un</u> Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all'art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento, <u>rispettivamente dal Comune.</u>	Procedure invariate, applicate anche agli elementi di interesse locale.

Costruzione a) progetto e piano di finanziamento Art. 11 ¹Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento. ²I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30% dei costi totali. ³Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.	<u>CAPITOLO IV</u> <u>Attuazione dei sentieri e dei percorsi per mountain bike</u> a) Costruzione a) Progetto e piano di finanziamento Art. 13 ¹Per ogni sentiero escursionistico o percorso per mountain bike di interesse cantonale da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento. ² Il piano di finanziamento determina la partecipazione di terzi ai costi di costruzione. Essa deve essere al minimo del 10% e al massimo del 50% per la costruzione dei sentieri e almeno del 50% per i percorsi per mountain bike. ³Partecipano al finanziamento secondo l'interesse i Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30% dei costi totali. ⁴Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento. ⁵Per i sentieri e i percorsi di mountain bike di interesse locale il progetto e il piano di finanziamento sono allestiti dal Comune.	Le procedure di finanziamento rimangono invariate e sono adottate anche per i percorsi per mountain bike. La forchetta di partecipazione sarà differente fra sentieri e percorsi per mountain bike in quanto le fonti di finanziamento saranno differenti. In precedenza la Legge prevedeva per i sentieri una partecipazione di terzi massima del 30%. Questa forchetta si è spesso rivelata nella pratica inadeguata in quanto si presentava spesso un maggiore interesse di terzi a fronte di una limitata disponibilità finanziaria del Cantone. Una maggiore flessibilità è quindi vantaggiosa per la realizzazione di opere che hanno un interesse cantonale ma trovano anche sostegno a livello locale. Da qui l'aumento della soglia di finanziamento esterno fino ad un massimo del 50%. Per il Cantone sarà possibile finanziare opere in modo preponderante specialmente a fronte di realtà locali con risorse limitate, d'altro canto si ritiene che una partecipazione minima di attori locali sia una importante garanzia per l'effettiva utilità dell'opera. Da qui la soglia minima del 10%. In questa forchetta l'autorità dovrà tenere conto delle effettive condizioni locali e in particolare della forza finanziaria dei possibili finanziatori esterni. La forchetta per i percorsi MTB prevede la partecipazione di terzi del 50%, come attualmente previsto per questo compito, corrisponde anche a quanto risulta applicabile attraverso il canale di finanziamento della NPR. L'eventuale erogazione di sussidi cantonali per progetti di interesse locale non è oggetto di questa Legge, può entrare in linea di conto in funzione di particolari programmi di incentivazione fondati su altre basi legali (promozione dello sport, sviluppo economico,...).
b) ricorsi Art. 12 Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato.	b) Ricorsi Art. 12 ¹⁴Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato.	
c) delega Art. 13 La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.	c) delega Art. 13 La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.	Le possibilità di delega sono illustrate all'art. 17

Sistemazione, manutenzione e segnalazione Art. 14¹ I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali. ² Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo. ³ Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all'estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.	b) Sistemazione, manutenzione e segnalazione Art. 15-14¹ I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici e dei percorsi per mountain bike di interesse cantonale sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali. ² Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo. ³ Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all'estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici di percorsi. ⁴ I sentieri e i percorsi per mountain bike di interesse locale sono sistemati e mantenuti dal Comune e segnalati dalle Organizzazioni turistiche regionali. I costi di segnalazione sono assunti dal Comune.	Le regole in vigore da anni per i sentieri sono estese per analogia ai percorsi per mountain bike. Il cpv 4 non modifica le competenze, ma viene introdotto a seguito dell'esplicita separazione tra percorsi pedonali e sentieri di interesse locale.
Criteri di segnalazione Art. 15¹ Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali. ² Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.	Criteri di segnalazione Art. 16-15¹ Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici i sentieri e i percorsi per mountain bike la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali. ² Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.	Le competenze e le norme per la segnalazione sono estese ai percorsi per mountain bike, affinché tutto quanto iscritto nei piani cantonali sia segnalato conformemente alle norme.
Compiti delegabili Art. 16¹ Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo.	c) Compiti delegabili Art. 17-16 Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo. ¹ Il Cantone può delegare la costruzione ad altri enti pubblici. ² Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare la sistemazione e la manutenzione ad altri enti pubblici e privati. ³ I Comuni possono delegare la costruzione, la sistemazione e la manutenzione ad altri enti pubblici o privati. ⁴ Le deleghe sono ammesse solo con l'accordo delle parti, che ne stabiliscono i termini in una convenzione di cui danno notizia al Dipartimento. ⁵ Le convenzioni relative alla manutenzione sono di regola stipulate per una durata minima di 10 anni.	Questo articolo raggruppa diverse disposizioni della precedente Legge fornendo un quadro chiaro delle possibilità di delega o trasferimento di compiti, responsabilità e oneri. Si introduce il principio della convenzione tra le parti. Lo scopo è a) di assicurarsi che le parti siano concordi, b) poter ricostruire nel tempo a chi sono assegnati compiti e responsabilità. Le convenzioni relative alla manutenzione dovrebbero avere una durata minima di 10 anni. Solo in questo modo si può garantire che un'opera finanziata con fondi pubblici sia correttamente mantenuta in esercizio a lungo termine. Si deve evitare che onerosi investimenti di costruzione vadano sprecati perché le modalità di finanziamento ed esecuzione della manutenzione non poggiano su basi solide a lungo termine. Eccezioni che non minano questo principio sono possibili (valutazione caso per caso).

CAPITOLO IV Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici Percomibilità Art. 17¹ I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percomibili a piedi. ²I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.	CAPITOLO VIV Conservazione delle reti dei percorsi pedonali, e dei sentieri escursionistici e dei percorsi per mountain bike Percomibilità Art. 18 17¹ I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percomibili a piedi. ²<u>I piani designano i tratti proibiti alle biciclette.</u> ³<u>I percorsi per mountain bike sono liberamente percomibili in bicicletta.</u> ⁴<u>I piani designano i tratti proibiti ai pedoni.</u> ⁵²I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.	La Legge in vigore già stabilisce il principio della libera percomibilità a piedi dei sentieri escursionistici e la giurisprudenza ne ha definito la portata. Conformemente al progetto di nuova legge federale, questo principio è esteso ai percorsi per mountain bike. A differenza del diritto di passaggio a piedi sui sentieri che praticamente nella totalità dei casi codifica un diritto preesistente (ai sensi del codice civile o del diritto fondiario), l'acquisizione del diritto di passo pubblico in bicicletta potrebbe essere, secondo il caso, oggetto di pretese espropriative, da regolare se del caso ai sensi della relativa legge in sede di pianificazione. La corretta convivenza tra pedoni e mountain bike sui sentieri e sui percorsi deve basarsi sul reciproco rispetto e sulla tolleranza. Come da prassi di regola i rispettivi tracciati sono accessibili anche da altre tipologie di utenti e nessun utilizzatore deve prevaricare. Particolari esigenze di sicurezza possono però indurre l'autorità a riservare un determinato tracciato per una specifica categoria. Ciò vale segnatamente in caso di pendenze che generano velocità elevate, situazioni di ridotta visibilità reciproca, mancanza di spazio in relazione alla quantità di utenti presenti su un determinato tratto. Queste limitazioni sono codificate nei piani cantonali e in tal modo esplicitate e oggetto di una decisione impugnabile. L'imposizione di una limitazione di utilizzo su un tratto di sentiero o di percorso mountain bike esistente (codificato nel Piano) è soggetta all'obbligo di sostituzione ai sensi dell'art 20.
Obblighi dei proprietari Art. 18¹ I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici. ²Essi sono consultati preventivamente.	Obblighi dei proprietari Art. 19 18¹ I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali, e dei sentieri escursionistici e dei percorsi per mountain bike. ²Essi sono consultati preventivamente.	L'obbligo di tolleranza viene esteso ai percorsi per mountain bike.
Interventi sulle reti a) autorizzazione Art. 19¹ Interventi che possono ostacolare o rendere disagiati i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti. ²L'autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.	Interventi sulle reti a) autorizzazione Art. 20 19¹ Interventi che possono ostacolare o rendere disagiati i percorsi pedonali e i sentieri escursionistici o i percorsi per mountain bike sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti. ²L'autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.	Le norme in materia edilizia sono estese alla protezione dei percorsi per mountain bike.

b) sostituzioni Art. 20¹ Il Municipio o il Dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell'autore dell'intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art. 7 LPS). ²Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.	b) sostituzioni Art. 21 20¹ Il Municipio o il Dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale, e del sentiero; <u>o del percorso per mountain bike</u> a spese dell'autore dell'intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale. ²Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale, e del sentiero escursionistico <u>o del percorso per mountain bike</u> viene alterato in modo apprezzabile.	L'obbligo di sostituzione è esteso ai percorsi per mountain bike secondo quanto previsto nel progetto di nuova legge federale sulle vie ciclabili.
Rimedi di diritto Art. 20a¹ Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. ²Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.	Rimedi di diritto Art. 22 20a¹ Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. ²Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.	
	CAPITOLO VI <u>Norme transitorie</u> Art. 23¹ <u>Fino all'entrata in vigore del piano cantonale dei percorsi per mountain bike di cui all'articolo 1 I, sono riconosciuti quelli inclusi nell'offerta di itinerari "La Svizzera in mountain bike" di SvizzeraMobile e contrassegnati con un numero a una, due o tre cifre.</u>	Norma transitoria che specifica, fino all'entrata in vigore dei nuovi piani quali sono i percorsi mountain bike ufficiali a cui la Legge si applica fino all'elaborazione del relativo piano. Un'analoga disposizione transitoria garantisce l'applicazione della legge ai sentieri escursionistici al momento della sua entrata in vigore nel 1994 fino al completamento del piano cantonale nel 2008 circa.

CAPITOLO V Norme finali Modificazione di leggi Art. 211. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata: Art. 4^{es} Art. 9 cpv. 1 lett. h)^{es} II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata: Art. 6 cpv. 1 lett. a)^{es} Art. 37 cpv. 4 (nuovo) e 5^{es} Art. 42 cpv. 3 lett. a) a) abrogata Art. 53 cpv. 1 lett. f)^{es} Entrata in vigore Art. 22Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.^{es} Pubblicata nel BU 1994, 95.	CAPITOLO V Norme finali Modificazione di leggi Art. 211. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata: Art. 4^{es} Art. 9 cpv. 1 lett. h)^{es} II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata: Art. 6 cpv. 1 lett. a)^{es} Art. 37 cpv. 4 (nuovo) e 5^{es} Art. 42 cpv. 3 lett. a) a) abrogata Art. 53 cpv. 1 lett. f)^{es} Entrata in vigore Art. 24Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.	
--	---	--

¹⁴¹ RS 704 ¹⁴² Cpv. modificato dalla L. 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. ¹⁴³ Cpv. modificato dalla L. 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. ¹⁴⁴ Cpv. modificato dalla L. 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. ¹⁴⁵ Art. modificato dalla L. 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU 2009, 34. ¹⁴⁶ Nota marginale modificata dalla L. 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. ¹⁴⁷ Art. modificato dalla L. 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. ¹⁴⁸ Cpv. modificato dalla L. 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. ¹⁴⁹ Art. modificato dalla L. 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. ¹⁵⁰ Art. reintrodotto dalla L. 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU 2014, 15. ¹⁵¹ Art. modificato dalla L. 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. ¹⁵² Cpv. introdotto dalla L. 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. ¹⁵³ Art. modificato dalla L. 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439. ¹⁵⁴ Art. abrogato dalla L. 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439. ¹⁵⁵ Art. introdotto dalla L. 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. ¹⁵⁶ Le modifiche sono inserite nella L. menzionata. ¹⁵⁷ Le modifiche sono inserite nella L. menzionata. ¹⁵⁸ Le modifiche sono inserite nella L. menzionata. ¹⁵⁹ Le modifiche sono inserite nella L. menzionata. ¹⁶⁰ Le modifiche sono inserite nella L. menzionata. ¹⁶¹ Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.		
---	--	--

Per ulteriori informazioni

Dipartimento del territorio
Sezione della mobilità
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 26 51
e-mail dt-sm@ti.ch
www.ti.ch/sm